

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Stipendi e Fiscalità Ripartizione Fiscalità P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE Tel. +39 040 5583150 Fax +39 040 5582552

Prot. 27783 Trieste, 14/09/2004

Titolo VIII Classe 7

REP. 55-2004,

Ai Direttori dei Centri Autonomi di Spesa Ai Segretari dei Centri Autonomi di Spesa Ai Capi Sezione Sede

Oggetto: Imposta di bollo: analisi problematiche ateneo.

Si comunica che è stato fatto uno studio approfondito da un gruppo misto di personale dell'Amministrazione centrale e dei Dipartimenti su tematiche riguardanti l'**imposta di bollo**.

Tale studio ha portato, in due riunioni tenutesi a luglio 2003 e maggio 2004, ad approfondire alcuni **aspetti normativi** della suddetta imposta, e sono poi stati passati all'interpello del consulente tributario Magrini.

Pertanto, al fine di giungere a una uniformità di applicazione in tutto l'ateneo, vengono riepilogati i vari argomenti analizzati:

FATTURE (di importo superiore ad euro 77,47)

Fatture interamente assoggettate ad IVA: sono esenti da imposta di bollo in modo assoluto, le fatture e gli altri documenti di cui all'art.19 e 20 della Tariffa, purchè rispettino le condizioni dell'art.6 della Tabella, allegato B, del DPR 26 ottobre 1972, n.642, e cioè l'evidenziazione dell'IVA o l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette ad IVA. Va prestata particolare attenzione alle fatture per la fornitura di libri e periodici emesse dagli altri operatori diversi dall'editore (risoluzione Ministero delle Finanze prot.64 del 28.12.94).

Fatture emesse in Italia, esenti, non imponibili o non soggette ad IVA e/o parzialmente soggette ad IVA: sono soggette ad imposta di bollo fin dall'origine a meno che non rientrino nelle fattispecie di cui all'art.15 della Tabella, allegato B, del DPR 26 ottobre 1972, n.642. Non sono soggette invece all'imposta di bollo le fatture di cui alle cosiddette "esportazioni dirette" previste dall'art.8 lett. a) DPR 633/1972 (trasporto o spedizione beni a cura del cedente).

Fatture estere: sono soggette ad imposta di bollo in caso d'uso (art.30 Tariffa, Parte Seconda, DPR 26 ottobre 1972, n.642).

MANDATI DI PAGAMENTO (di importo superiore ad euro 77,47)

La circolare del Ministero delle Finanze n.46 del 28.7.83 chiarisce che i mandati di pagamento rientrano tra le quietanze rilasciate dal creditore o da altri per suo conto a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria rientranti nell'art.13, Tariffa, Parte Prima, DPR 26 ottobre 1972, n.642. Ciò viene ribadito da numerose risoluzioni (Ministero delle Finanze prot. 291680 del 10.9.83, prot.302572 del 23.11.83, prot.300205 del 27.12.83, prot. 311024 del 12.10.83, prot.391663 del 10.1.91, Agenzia delle Entrate n.357 del 15.11.02).

La stessa circolare n. 46 fa rilevare che il tributo non è dovuto qualora la quietanza venga apposta sulla fattura, nota, ecc. già assoggettata all'imposta di bollo o esente dalla stessa mentre invece il tributo è dovuto



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

qualora la quietanza venga rilasciata separatamente dal documento che ha già scontato il bollo o che è esente dall'imposta stessa (caso dei nostri mandati). Ciò viene ribadito dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze prot. 312032 del 15.2.85 che cita: "non è ammissibile... apporre sul mandato la dicitura non è dovuta l'imposta di bollo per la quietanza, in quanto riferita a documenti già assoggettati a detta imposta o esenti". Ciò premesso sono stati esaminati alcuni casi specifici:

Mandati per fatture relative al pagamento di corrispettivì di operazioni interamente assoggettate ad imposta sul valore aggiunto: sono esenti da imposta di bollo in modo assoluto purche rispettino le condizioni dell'art.6 della Tabella, allegato B, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 (si veda il caso di pagamenti esteri regolarizzati in dogana o con Intra oppure il caso dell'Iva assolta dall'editore).

Mandati relativi al pagamento di fatture non assoggettate elo parzialmente assoggettate ad imposta sul valore aggiunto: soggetti a bollo anche se le fatture godono dell'esenzione dell'imposta stessa (es. art.15 Tabella B).

Mandati relativi a pagamenti interni o a rimborsi a dipendenti di spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Ateneo: vanno redatti in esenzione dal tributo di bollo, salvo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 25 Tariffa, Parte Seconda, DPR 26 ottobre 1972, n.642 (ciò è stato estrapolato per analogia dalla risoluzione Ministero delle Finanze prot. 432130 del 17.12.74).

Mandati relativi al pagamento di missioni: se indirizzati a personale subordinato, sono esenti da imposta di bollo ai sensi dell'art.26 della Tabella, allegato B, del DPR 26 ottobre 1972, n.642; se indirizzati a personale parasubordinato (borsisti, dottorandi, assegnisti) o a collaboratori esterni, sono soggetti all'imposta (per analogia dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.36/E del 5.2.02); in quest'ultimo caso devono essere bollate anche per le richieste di rimborso avanzate dai suddetti lavoratori.

Mandati relativi al pagamento di polizze assicurative: l'imposta di bollo è compenetrata nell'imposta sulle assicurazioni ai sensi dell'art.16 della legge 1216 del 26.10.61 quindi non dovuta (Risoluzione Ministero delle Finanze prot. 451318 del 19.7.88).

Mandati relativi alla copertura di pagamenti di fatture estere non imponibili o non soggette IVA: sono soggetti all'imposta.

CONTRATTI

Salvo che vengano conclusi sotto forma di corrispondenza che scontano l'imposta solo in caso d'uso ai sensi (art.24 Tariffa, Parte Seconda, DPR 26 ottobre 1972, n.642) si veda quanto segue:

Contratti per prestazioni a pagamento: soggetti a bollo sin dall'origine.

Contratti di ricerca: soggetti a bollo sin dall'origine (anche se stipulati con gli enti elencati nell'art.16 della Tabella B in quanto l'Università non rientra nell'elenco stesso. Ciò è stato estrapolato per analogia dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.86 del 13.3.02).

Contratti di comodato: soggetti a bollo sin dall'origine.

Contratti di collaborazione coordinata continuativa: esenti da imposta di bollo ai sensi dell'art.25 della Tabella, allegato B, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.36/E del

Contratti UE: soggetti ad imposta di bollo solo in caso d'uso, purché risulti assente il contenuto patrimoniale (tesi rag. Magrini).

VARIE

Richieste liquidazione conferenzieri, collaboratori occasionali, ecc.: soggetti a bollo sin dall'origine.

Prospetti e richieste liquidazione missioni personale non subordinato: soggetti a bollo sin dall'origine (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.36/E del 5.2.02).

Verbali di collaudo: la Risoluzione n. 71 del 25.3.03 li indica come soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine quando connessi con gare di appalto. La stessa interpretazione può essere data anche in caso di

Bollo a carico: l'art.22 del DPR 642/1972 sancisce che "sono obbligate in solido al pagamento dell'imposta di bollo tutte le parti che sottoscrivono o ricevono o allegano atti o documenti non in regola con l'imposta di bollo oppure tutti coloro che facciano uso di un atto o documento non soggetto all'imposta sin dall'origine



Università degli studi di trieste

senza prima farlo munire del bollo prescritto". Si precisa che nei rapporti con i fornitori, ai fini commerciali, deve ritenersi efficace fra le parti la clausola per la quale le spese del bollo siano poste a carico del creditore.

Distinti saluti.

Il Direttore Amministrativo